COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA

SETTORE N.7 - CONTROLLO DEL TERRITORIO, SUAPE. AREE INTERNE E AMBIENTE

Numero 84 del 09/06/2025

OGGETTO:
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LIMITAZIONI DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, SUPERALCOLICHE E DI OGNI GENERE IN BOTTIGLIE E/O CONTENTORI DI VETRO E METALLICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "ENRICO BRIGNANO - BELLO DI MAMMA" IN PROGRAMMA NEL GIORNO 9 GIUGNO 2025.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato che:

nel giorno di lunedì 9 giugno 2025 dalle ore 21:00 alle ore 24:00 nel centro storico della città è in programma l'evento denominato “ENRICO BRIGNANO – BELLO DI MAMMA”;

è previsto un notevole afflusso di pubblico nel centro urbano e che, in occasione di tale rilevanza e dimensioni, al consumo di bevande consegue l’abbandono nelle strade, piazze giardini ed altre aree pubbliche, di bottiglie di vetro e lattine;

la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti aggressivi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche e super alcoliche, potrebbe assumere proporzioni rilevanti nelle ore notturne, costituendo quindi fonte di pericolo per l’igiene, l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana nonché il decoro e la normale convivenza della cittadinanza;

Valutato che è necessario adottare un provvedimento volto a vietare:

la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattina ovvero in contenitori idonei all'offesa, anche ove erogata da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione;

il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori che può determinare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute anche rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;

la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all'offesa, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori che contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;

Rilevato che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che legittimano il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. 05/08/2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione" che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

Visto l'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 conv. in legge 02/10/2007 n. 160, come modificato dalla legge 29/07/2010 n. 120 che dispone per le attività di vendita al dettaglio il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Visto il T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931. n. 773) ed il relativo Regolamento per l'esecuzione (R.D. 06/05/1940, n. 635);

Visto l'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visti gli articoli 9, 10, 17 bis, 17 ter ,17 quater e 100 del T.U.L.P.S.;

Visto la legge 24/11/1981, n. 689, con particolare riferimento all'art. 16, così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125, di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

O R D I N A

per i motivi esplicitati in premessa, in occasione dell'evento denominato "ENRICO BRIGNANO – BELLO DI MAMMA", che avrà luogo nel centro storico della città nel giorno 9 giugno 2025, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 :

1) a CHIUNQUE in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro e lattine **il DIVIETO** di vendere per asporto bevande in bottiglie, lattine, bicchieri e contenitori di vetro all'interno del perimetro del Centro Storico della Città, comprese le aree prospicienti alla Circonvallazione Est ed Ovest e Porta Romana, dalle ore 19,00 alle ore 02,00 del dì successivo;

2) la somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura e alla rimozione dei tappi dei contenitori stessi;

3) Il divieto di accesso alle aree interessate durante gli orari di svolgimento dell'evento con bottiglie, lattine, bicchieri e contenitori di vetro;

4) le attività di ristorazione potranno regolarmente somministrare bevande in contenitori di vetro o metallici ai propri avventori, esclusivamente durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli o al banco, fatto salvo il divieto assoluto di vendita per "consumo da asporto" di cui al punto 1.

D I S P O N E

1) Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Settore Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
2) La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Alla Prefettura di Perugia a mezzo pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it;
- Alla Questura di Perugia a mezzo pec:dipps159.00n0@pecps.poliziadistato.it
- Al Comando Compagnia e Comando Stazione Carabinieri di Todi a mezzo pec: tpg26750@pec.carabinieri.it;
- Alla Segreteria Generale del Comune per la Pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Todi;
- All'Associazione Commercianti di Todi;
- Agli organi di stampa locali, per la divulgazione.

I N F O R M A

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 17 bis del T.U.L.P.S.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Perugia entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso giurisdizionale innanzi al TAR dell'Umbria, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalle stesse date.

Li, 09/06/2025

Il Sindaco

ANTONINO RUGGIANO / ArubaPEC S.p.A.